

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 Denominazione e durata

- 1.1 È costituita l'Associazione denominata "Mak-ER" quale Associazione di diritto privato ai sensi del Codice civile.
- 1.2 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
- 2.2 L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.
- 2.3 Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 Scopi dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione Mak-ER non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di messa in rete dei laboratori di making, digital fabrication e in generale di tutte quelle comunità di persone che condividono spazi fisici e attrezzature per attività di making, sia digitali che analogiche, nella Regione Emilia-Romagna, secondo le indicazioni contenute nel Manifesto della rete della manifattura digitale in Emilia-Romagna.
- 3.2 L'Associazione ha lo scopo di favorire un processo regionale di crescita intelligente, sostenibile e inclusivo basato sul ricorso alle nuove tecnologie e sul coinvolgimento dei talenti creativi per rendere la regione stessa un polo realmente attrattivo sul **tema dello smart manufacturing.**

Mak-ER si prefigge inoltre di:

- amplificare la creatività distribuita grazie alla **condivisione della conoscenza e all'utilizzo di tecnologie e processi digitali e avanzati all'interno dei suoi nodi sparsi nelle città e di accreditarsi nei confronti degli attori locali, nazionali e internazionali;**
- **dare visibilità alle iniziative degli aderenti e facilitare il loro coordinamento.** Il raggiungimento di tali obiettivi avviene tramite lo svolgimento di attività collaborative descritte nella sezione Attività;
- **costituire una prima esperienza di modello a scala regionale che potrà essere replicato come buona pratica anche in altre regioni.** Mak-ER offre condivisione e collaborazione alla diffusione di questo modello.
- **rappresentare a livello nazionale ed internazionale e in modo aggregato i Fablab che ne fanno parte, e la cultura Maker dell'Emilia Romagna.**

3.3 In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di svolgere attività di:

- **FORMAZIONE - workshop e laboratori pratici; scouting; coaching and tutoring; team building**
- **SVILUPPO PROGETTI - problem solving, problem setting, co-design, ideazione di prodotti e servizi**
- **PROTOTIPAZIONE - personalizzazione, produzione di piccole serie**
- **SPAZIO EVENTI - coworking, promozione, comunicazione.**

3.4 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.5 L'associazione può svolgere le precedenti attività elencate sia direttamente sia attraverso la partecipazione in altre Associazioni senza scopo di lucro. L'attività potrebbe essere svolta anche attraverso l'assegnazione di attività alle Associazioni socie dietro corrispettivo congruo. Potrà partecipare a bandi Pubblici e privati in merito ad attività inerenti allo scopo.

3.6 Per il raggiungimento dello scopo sociale potranno essere anche acquistati beni mobili ed immobili utili allo svolgimento dell'attività.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 Soci

4.1 Sono membri dell'Associazione tutte le persone giuridiche/associazioni **che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione** e ad osservare il presente Statuto.

4.2 Non possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci persone fisiche.

4.3 Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari. I soci fondatori hanno promosso e firmato l'Atto costitutivo dell'Associazione. I soci ordinari sono entrati a fare parte dell'Associazione successivamente alla firma dell'Atto costitutivo.

I soci onorari sono nominati dall'Associazione stessa per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio. Il socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e il suo rappresentante non può ricoprire cariche. La qualifica di socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta offertagli dall'Associazione.

4.4 Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

e si impegnano a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- non compiere atti che possano danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione;
- versare la quota associativa annuale.

4.5 Le richieste di adesione all'Associazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo. L'aspirante socio può rivolgere domanda di ammissione all'Associazione in qualunque momento dell'anno, compilando l'apposito modulo e prestando il consenso al trattamento dei dati personali. La domanda è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo che delibera sull'accoglimento della domanda di ammissione. Il perfezionamento della qualità di socio avverrà con il versamento della quota associativa annuale.

Articolo 5 Recesso ed esclusione dei soci

5.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o per scioglimento delle associazioni.

5.2 Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Il socio può esercitare il diritto di recesso presentando al Consiglio Direttivo apposita istanza da comunicarsi mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, con efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui il diritto è stato esercitato.

5.3 L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

5.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibera sullo stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

5.5 Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso o che sia stato escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 Organi sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge.

6.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Articolo 7 Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

7.2 Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

7.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano (di carica) del Consiglio Direttivo.

7.4 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità, oppure su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati.

7.6 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentato in Assemblea almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le decisioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.7 L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

7.8 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

7.9 La convocazione è di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo attraverso un avviso contenente l'ordine del giorno da inviare tramite Pec o raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato a cinque giorni. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

7.10 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

7.11 Gli Associati possono intervenire all'Assemblea personalmente, o mediante collegamento da remoto o altro strumento telematico, o per delega ad altro Associato, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati.

8.3 I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

8.4 I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

8.5 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- gestire e amministrare l'associazione, promuovendone le attività;
- curare gli affari economici, tramite la gestione del conto corrente dell'associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione e esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

8.6 Il Consiglio si riunisce almeno ogni 3 mesi oppure quando il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo con le modalità individuate dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria.

8.7 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono validamente prese a maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. I consiglieri possono intervenire alle riunioni del Consiglio personalmente o per delega scritta, o mediante collegamento da remoto o altro strumento telematico secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento.

Articolo 9 Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo.

9.2 Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

9.3 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

9.4 In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 Revisore dei conti

10.1 Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio Direttivo.

10.2 Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa.

10.3 Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce al Consiglio Direttivo, e all'Assemblea, anche su richiesta di quest'ultima.

10.4 Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

10.5 Il Revisore unico percepisce un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 12 Risorse economiche

12.1 L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

12.2 Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 13 Bilancio d'esercizio

13.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Per il 2018 l'esercizio verrà chiuso al 31 dicembre.

13.2 Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell'Associazione. Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

13.3 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 14 Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

14.1 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

14.2 Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 Rinvio al codice civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di associazioni.